



ALLEGATO G Foglio Patti e condizioni

INVITO A PRESENTARE OFFERTA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA DI MATERIALI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ARESE - PERIODO 01.01.2021/31.12.2022. PIATTAFORMA S.IN.TEL (Sistema di Intermediazione Telematica) – BASE DI GARA € 20.491,80 OLTRE IVA – CIG 8343507FC6.

ART. 1 – CARATTERISTICHE MINIME DEL SERVIZIO

1. Oggetto del presente affidamento è il servizio di ideazione e progettazione grafica di materiali di comunicazione istituzionale del Comune di Arese per il periodo 01.01.2021/31.12.2022.

2. Nel particolare, per ciascun anno di validità del presente servizio si ipotizza la realizzazione di circa:

- a) **80 manifesti formato 70x100;**
- b) **100 tra volantini e/o pieghevoli, cartoline, inviti, ecc.** I formati attualmente più utilizzati sono A5, A4 (anche a una o due pieghe), A6, invito 10x21, formato segnalibro;
- c) **fino a 3 opuscoli “Aresium”** (Aresium è il periodico comunale, formato chiuso A5, 16 facciate, quadricromia, 3 uscite l'anno);
- d) **2 o 3 immagini copertina o foto profilo** per pagina Facebook o per il sito istituzionale;
- e) **5 banner roll up.**

Si specifica che il numero sopra indicato per ciascun punto in elenco è indicativo e non esaustivo ed è riferito alla sola impaginazione grafica del materiale (file pronto stampa), indipendentemente dal quantitativo di stampa, che resta di competenza dell'Ente. Il Comune di Arese, infatti, ha già provveduto all'affidamento dell'incarico per la stampa e per l'eventuale distribuzione in cassetta postale sul territorio.

3. Il progetto grafico può variare di volta in volta per ciascuno dei prodotti sopra elencati, in base alla tipologia di iniziativa o di servizio da promuovere. L'impaginazione può essere a un solo colore o in quadricromia, in bianca e volta o su un solo lato, a seconda dell'iniziativa. Il Comune di Arese può anche richiedere che un medesimo progetto grafico sia adattabile per la riproduzione su più formati diversi (ad esempio, dopo l'approvazione del manifesto formato 70x100, si richiede la stessa impaginazione per un formato volante A5). In altri casi, si tratta di impaginare testi o immagini su format consolidati di iniziative ricorrenti (es. *Incontro con l'Autore, Scrittori a km 0, Consiglio comunale*), per cui ci sarà un format uguale ad esempio per 4 iniziative, in cui si andranno a modificare titolo, data, copertina del libro, ma non la creatività. Sarà richiesta una “nuova creatività” solo per iniziative nuove o di particolare importanza.

4. L'attività di ideazione grafica dovrà essere realizzata in linea con l'immagine istituzionale dell'Ente.

5. L'aggiudicatario si impegna a garantire l'originalità del lavoro e si assume la responsabilità del rispetto della normativa vigente su brevetti e diritti d'autore, mantenendo indenne il Comune di Arese da qualsiasi pretesa da parte di terzi o contestazione per plagio, imitazione o contraffazione da parte di terzi sul piano del diritto e dell'autodisciplina pubblicitaria.

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20044 Arese MI
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.935271 - fax 02.93580465
www.comune.aresse.mi.it
n.e.c. protocollo@cert.comune.aresse.mi.it



6. Nel caso in cui lo sviluppo dei progetti creativi rendesse necessario l'uso di foto, immagini, illustrazioni o affini, questi dovranno essere originali e liberi di diritti da parte di terzi. La Ditta aggiudicataria dovrà quindi garantire il libero utilizzo dei materiali prodotti senza limiti temporali e territoriali.

7. Il materiale editoriale realizzato dal Comune di Arese negli ultimi anni è disponibile alla visione degli interessati presso i Servizi culturali, Biblioteca e Comunicazione pubblica (Centro civico comunale "Agorà", via Monviso, 7, 20020 Arese, tel. 02 93527381), indicativamente da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 15.00 (oppure, previo accordo telefonico, anche in orario pomeridiano).

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

1. Il presente appalto ha durata dall'1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.

2. Il committente si riserva l'opzione di procedere, prima della scadenza naturale del primo affidamento, al rinnovo dell'incarico per la durata di un anno, dall'1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, valutato il buon andamento del servizio e in ogni caso purché ne sussistano le condizioni in base alla disciplina vigente alla data di esercizio della predetta opzione. E' escluso il rinnovo tacito.

3. La base di gara è pari ad Euro 20.491,80 (al netto di IVA). Gli oneri per la sicurezza sono pari a Euro 0,00. I costi della manodopera non sono calcolati dalla Stazione appaltante e non devono essere indicati in sede di offerta da parte degli operatori economici, in quanto il servizio è da annoverarsi tra quelli di natura intellettuale (cfr. art. 95, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel prosieguo anche denominato "Codice").

4. Non saranno ammesse, pena di esclusione, offerte in aumento. Il corrispettivo contrattuale del servizio, che sarà offerto in sede di gara dall'appaltatore, si intenderà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed indipendente da qualunque eventualità e comprensivo della remunerazione di ogni altra attività necessaria all'esatto e completo adempimento del contratto.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva, a proprio giudizio insindacabile, il diritto di opzione per il rinnovo per l'anno 2023. In tale ipotesi l'operatore economico sarà tenuto ad accordare il rinnovo alle condizioni economiche e normative in essere, salvo l'adeguamento ISTAT del corrispettivo. L'ammontare presunto dell'importo del rinnovo per l'anno 2023 è pari ad Euro 10.245,90 (al netto di IVA).

6. Qualora in prossimità della scadenza del contratto di appalto, la gara - che sarà esperita dalla Stazione appaltante per l'individuazione del nuovo appaltatore con cui stipulare il nuovo contratto di appalto - non fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova impresa aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del servizio, l'appaltatore che sarà individuato all'esito della presente procedura è tenuto obbligatoriamente a proseguire nell'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo appaltatore.

7. Nella condizione di proseguire il rapporto in essere nelle more dell'espletamento della nuova gara (cfr. art. 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) l'importo previsto per un periodo di 6 mesi massimo dalla scadenza del contratto ammonta ad Euro 5.122,95 (al netto di IVA).

8. Il valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20044 Arese MI
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.935271 - fax 02.93580465
www.comune.arese.mi.it
n.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it



50 è pari ad Euro 35.860,65 (al netto di IVA). L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale dell'Ente committente.

9. L'Amministrazione ha la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione dei servizi entro i limiti di legge. In particolare, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (cfr. art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

10. Considerata la tipologia del servizio che rientra nei casi previsti dal comma 3bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, integrato dal D.Lgs 3 agosto 2009 n 106, non occorre redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), trattandosi di prestazioni di natura prettamente intellettuale. Come previsto dall'art. 26, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008, i conseguenti costi per le misure volte a eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni ammontano a € 0,00.

ART. 3 - MODALITA' E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. L'affidamento del servizio prevede: attività di art director quale grafico dell'Amministrazione Comunale; partecipazione (se richiesta) alle riunioni presso i Servizi culturali, Biblioteca e Comunicazione pubblica per l'elaborazione di alcuni materiali editoriali quantificato in circa n. 12 incontri; ideazione grafica, ricerca iconografica mirata a individuare immagini correlate ai testi, acquisizione dei diritti di riproduzione delle immagini, elaborazione del progetto grafico dei vari materiali di comunicazione dell'Ente (manifesti, volantini, pieghevoli, cartoline, inviti, banner, immagini per pagina Facebook, brochure, ecc.) secondo le indicazioni inserite nel "Manuale di immagine coordinata e Linee guida per la comunicazione orientata al genere" del Comune di Arese, allegato al presente Foglio Patti e Condizioni.

2. Per il servizio in oggetto, la Ditta aggiudicataria, una volta ricevuti il testo e le indicazioni da parte dei Servizi culturali, Biblioteca e Comunicazione pubblica dovrà predisporre almeno due bozzetti tra cui scegliere entro 3 (tre) giorni lavorativi. Successivamente, i Servizi culturali, Biblioteca e Comunicazione pubblica faranno le proprie osservazioni e modifiche per la preparazione del file definitivo, che dovrà essere consegnato entro i successivi 2 (due) giorni lavorativi. Nel caso di manifesti relativi alle sedute del Consiglio comunale, la bozza dovrà essere inviata entro 2 (due) giorni lavorativi.

3. La Ditta aggiudicataria è tenuta a svolgere il servizio con la massima diligenza e nel rispetto della normativa esistente e a mantenere il massimo riserbo su fatti e situazioni di cui venga a conoscenza in virtù del presente rapporto.

4. Ogni elaborato relativo al presente incarico predisposto dalla Ditta aggiudicataria è di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Arese, al quale dovrà essere consegnato in originale. Il Comune di Arese avrà pertanto il diritto d'uso esclusivo e senza condizione di tutti gli elaborati prodotti durante il periodo contrattuale. La Ditta aggiudicataria non potrà vantare alcun diritto sullo sfruttamento e utilizzo del materiale prodotto.



ART. 4 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'aggiudicatario dovrà dare corso con assoluta tempestività all'inizio del servizio in oggetto e dovrà attivarlo alla data prefissata dell'1 gennaio 2021, indipendentemente dall'avvenuta sottoscrizione del formale contratto.
2. All'avvio del servizio e a pena di decadenza, il soggetto aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva, con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
3. Qualora l'aggiudicatario non adempia ai propri obblighi, incorrerà nella decadenza da ogni suo diritto, l'affidamento sarà risolto e il Comune di Arese sarà sciolto da ogni suo impegno, restando salva per l'Amministrazione, oltre all'incameramento della garanzia definitiva, ogni azione di risarcimento danni, come pure la facoltà di affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, dopo l'espletamento dei controlli di rito.
4. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 5 - PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. L'affidamento del servizio avviene ricorrendo all'invito a presentare l'offerta nell'ambito di una procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, da esperire sulla piattaforma S.In.Tel. (Sistema di Intermediazione Telematica) presente sul portale ARIA Regione Lombardia accedendo all'indirizzo <https://www.ariaspa.it>.
2. L'aggiudicazione dell'appalto avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui alle "Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, cui si fa espresso rinvio. Tale metodo prevede che la migliore offerta sia quella del concorrente che consegue la somma maggiore dei punteggi, ottenuti moltiplicando, per ogni criterio di valutazione, il peso o punteggio del criterio per il relativo coefficiente attribuito al concorrente.
3. L'aggiudicazione sarà effettuata sulla base della valutazione dei seguenti elementi con punteggio massimo complessivo di punti 100, così suddivisi:
OFFERTA ECONOMICA – max punti 20/100;
OFFERTA TECNICA – max punti 80/100.
4. Con riferimento alla valutazione dell'offerta economica, all'importo più basso viene attribuito il punteggio di 20 e gli altri vengono ridotti in proporzione con la seguente formula (Formula del Prezzo Minimo): **offerta più bassa/offerta iesima*20**
5. Le offerte tecniche dovranno presentare la documentazione di cui ai successivi commi, attenendosi alle prescrizioni espressamente richieste.

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20044 Arese MI
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.935271 - fax 02.93580465
www.comune.arese.mi.it
n.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it



6. L'offerta tecnica dovrà essere redatta in maniera chiara, sintetica, dettagliata, utile per consentire l'attribuzione del punteggio, in non più di 6 pagine fronte e retro (ad esclusione della copertina, dell'indice, del materiale editoriale realizzato nel periodo di trentasei mesi antecedenti alla data di pubblicazione della manifestazione di interesse, fino a un massimo di dieci prodotti editoriali), formato A4, Times New Roman, dimensione carattere 11, interlinea 1,5.

7. Eventuale documentazione non pertinente, non appropriata, oppure aggiuntiva non richiesta, non verrà presa in considerazione in sede di valutazione da parte della Commissione giudicatrice ai fini dell'attribuzione di punteggio. Non si darà luogo alla lettura dell'offerta tecnico-progettuale oltre al numero di pagine indicato al comma 6.

8. I criteri proposti per la valutazione delle offerte tecniche sono i seguenti:

Criteri di valutazione	Max 80 punti
1. Creatività del portfolio nei trentasei mesi antecedenti alla data di pubblicazione della manifestazione di interesse, ed in particolare: a) strategia di comunicazione in relazione agli obiettivi della comunicazione istituzionale; b) strategia di comunicazione per la presentazione di progetti eseguiti in ambito culturale; c) efficacia dell'immagine coordinata attraverso loghi, colori, font, impaginazione e presentazione grafica dei documenti. A tale scopo dovrà essere allegato materiale editoriale (manifesti, brochure, volantini, ecc.) realizzato nel periodo di trentasei mesi antecedenti alla data di pubblicazione della manifestazione di interesse, fino a un massimo di dieci prodotti editoriali.	Max 50
2. Assetto organizzativo impiegato dall'impresa per l'espletamento del servizio con indicazione delle caratteristiche e delle esperienze del personale, con particolare riferimento alla figura che sarà referente per il Comune di Arese.	Max 10
3. Soluzioni migliorative e innovative in merito allo svolgimento del servizio. Sarà valutata la proposta che indichi nel dettaglio e con precisione con quali modalità la Ditta strutturerà e articolerà il servizio, in merito ad esempio alla disponibilità a essere presenti presso	Max 20



il Comune, modalità di reperibilità, disponibilità a ridurre i tempi di lavorazione dei bozzetti rispetto alla richiesta dei Servizi culturali, Biblioteca e Comunicazione pubblica, correzione delle bozze.

9. Il punteggio complessivo dell'offerta tecnico-progettuale sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei subpunteggi relativi alla singola offerta, in termini proporzionali ai parametri della seguente scala di valutazione:

0	Proposta non valutabile: contenuti assenti
0,1	Proposta del tutto inadeguata: i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0,2	Proposta inconsistente: indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o quantitativamente inconsistente
0,3	Proposta gravemente insufficiente: contenuti limitati, scarsamente articolati e/ o quantitativamente inconsistenti
0,4	Proposta insufficiente: contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/ quantitativamente poco consistenti
0,5	Proposta scarsa: contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti
0,6	Proposta sufficiente: contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti
0,7	Proposta discreta: contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,8	Proposta buona: contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/ o quantitativamente abbastanza consistenti
0,9	Proposta molto buona: contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti
1	Proposta ottima: contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quan-



titativamente molto consistenti

10. Il punteggio minimo per accedere al successivo iter di gara (offerta economica) è pari a **48 punti** acquisiti sul totale del punteggio massimo attribuibile.
11. Nell'attribuzione del punteggio, per la componente tecnica ed economica, si terrà conto della troncatura delle prime due cifre decimali.
12. In tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione è disposta a favore dell'impresa che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo sull'offerta tecnica. In caso di offerte con uguale punteggio complessivo sull'offerta tecnica si procederà con il sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.
13. Si precisa che l'Amministrazione Aggiudicatrice non procederà ad alcuna riparametrazione in quanto, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull'autonomia dei singoli elementi di valutazione.
14. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché idonea e conveniente, ovvero di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 6 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. In sede di presentazione dell'offerta, le imprese partecipanti saranno tenute a presentare una cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura di Euro 409,84, pari al 2% dell'importo a base dell'appalto (Euro 20.491,80).
2. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sarà tenuto a prestare, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, una cauzione definitiva, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno.
3. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in corso di validità, usufruiscono della riduzione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva pari al 50%. In caso di RTI/RTP la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.
4. L'importo della cauzione definitiva sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte del Comune di Arese.
5. La stessa dovrà avere le caratteristiche di seguito indicate:
 - a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20044 Arese MI
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.935271 - fax 02.93580465
www.comune.arese.mi.it
n.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it



- b) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
 - c) prevedere espressamente che l'Amministrazione beneficiaria è esonerata dall'osservanza del termine di cui all'art. 1957 comma 1 del codice civile;
 - d) risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa (ciò anche nell'ipotesi di eccezioni o contestazioni da parte dell'Aggiudicatario o di giudizio pendente avanti l'autorità giudiziaria);
 - e) essere intestata al "Comune di Arese" e riportare l'oggetto del contratto;
 - f) avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia, che avverrà a seguito di emissione di certificato di regolare esecuzione) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto;
 - g) essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di Credito o della Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia), con allegata copia del documento d'identità del soggetto;
 - h) (In alternativa) essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.
6. La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, con autorizzazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
7. Il Comune di Arese ha il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Ditta aggiudicataria per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
8. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

ART. 7 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'impresa ha l'obbligo, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto:
- a) di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
 - b) di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori,

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20044 Arese MI
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.935271 - fax 02.93580465
www.comune.arese.mi.it
n.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it



tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l'appalto fa riferimento.

2. L'impresa è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.

3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

4. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. L'Appaltatore dovrà produrre, nei confronti della Stazione appaltante, esclusivamente fatture elettroniche.

2. L'Appaltatore potrà effettuare la trasmissione delle fatture elettroniche direttamente o ricorrendo a un intermediario, secondo le specifiche contenute nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, la cui gestione è stata assegnata all'Agenzia delle Entrate.

3. Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura elettronica. Con l'introduzione del nuovo sistema di fatturazione elettronica la liquidazione da parte del Comune avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di protocollazione delle relative fatture ad opera del competente Servizio della Stazione appaltante.

ART. 9 - VIGILANZA E PENALITÀ

1. Qualora le prestazioni dell'Appaltatore non fossero conformi a quanto prescritto dalla documentazione di gara, ovvero non corrispondessero all'offerta tecnico-progettuale presentata e a quanto pattuito, ovvero in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore o di mancata esecuzione delle prestazioni a regola d'arte, la Stazione appaltante inoltrerà le relative contestazioni in forma scritta (tramite posta certificata) all'Appaltatore, che sarà tenuto a rimediare agli inadempimenti entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla contestazione, al cui infruttuoso esito la Stazione appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2224



del codice civile.

2. Resta salvo il risarcimento, a cura dell'Appaltatore inadempiente, dei danni subiti e l'applicazione delle penali previste.

3. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi contrattuali (ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ritardo rispetto ai tempi indicati al precedente art. 3 o a quelli offerti in sede di partecipazione alla gara, in assenza di cause di forza maggiore o di accordi specifici), all'appaltatore possono essere applicate penali, determinate con provvedimento del Funzionario Responsabile del Servizio, da un minimo di Euro 50,00 fino ad un massimo di Euro 500,00 in rapporto alla gravità, fatta salva la facoltà, per i casi più gravi o in caso di recidiva, di risolvere di diritto il contratto, restando impregiudicato il risarcimento danni. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) di detto ammontare netto contrattuale.

4. Tutti gli importi relativi alle penali e ai danni cagionati dalla negligenza/imperizia e dagli inadempimenti dell'Appaltatore, saranno trattenuti dalla Stazione appaltante al momento della liquidazione delle spettanze, restando salva inoltre la possibilità di escutere la cauzione.

ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti (secondo le specificazioni introdotte dalle Linee Guida ANAC n. 4 del 7/7/2017, aggiornate con Delibera 556 del 31/5/17), a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

ART. 11 - SUBAPPALTO

1. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente Foglio patti e condizioni, salvo la disciplina di cui all'art. 105 del Codice.

2. Il ricorso al subappalto è da dichiarare in sede di presentazione dell'offerta e non è autorizzabile oltre la percentuale stabilita dal sopraccitato art. 105 del Codice.

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20044 Arese MI
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.935271 - fax 02.93580465
www.comune.arese.mi.it
n.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it



ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c., costituiscono motivi per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti circostanze:

- inosservanza della disciplina del subappalto;
- ritardi e gravi inadempienze nello svolgimento del contratto, risultanti da almeno tre contestazioni scritte;
- qualora non vengano rispettati da parte della ditta i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione degli infortuni.

2. Nelle ipotesi sopra elencate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Amministrazione via PEC, restando impregiudicata la facoltà in capo all'Amministrazione stessa di attivare idonea azione per il risarcimento dei danni.

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

5. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 13 – RISOLUZIONE PER DECADENZA DAI REQUISITI MORALI

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora venga accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice.

L'Amministrazione può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.



ART. 14 – RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative, interessanti l'Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del Codice civile.

ART. 15 – FALLIMENTO, MORTE E INCAPACITÀ DELL'APPALTATORE

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.
2. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
3. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48, commi 17 e 18, del Codice.
4. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto.
5. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 16 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. L'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'appalto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo.
2. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del Codice, il servizio potrà subire una modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 106 comma 4 del Codice, per un importo non superiore al 20% dell'importo contrattuale, al fine di garantire la necessaria flessibilità.
4. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20044 Arese MI
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.935271 - fax 02.93580465
www.comune.arese.mi.it
n.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it



siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura del servizio oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

5. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Amministrazione appaltante.

ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

ART. 18 - FORMA DEL CONTRATTO, STIPULAZIONE, SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Foglio Patti e Condizioni.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

1. Eventuali controversie, inerenti l'applicazione, l'esecuzione o l'interpretazione del presente Foglio patti e condizioni, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.

2. E' esclusa la competenza arbitrale.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'aggiudicatario non può comunque rallentare o sospendere le attività gestionali che costituiscono oggetto del presente appalto né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Committente.

ART. 21 - CODICE DI COMPORTAMENTO E DIVIETO DI PANTOUFLAGE (ANTICORRUZIONE)

Comune di Arese

Via Roma 2 - 20044 Arese MI
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.935271 - fax 02.93580465
www.comune.arese.mi.it
n.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it



1. L'Appaltatore dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento adottato dal Comune di Arese con Deliberazione della Giunta comunale n. 116 del 19.06.2014 ed ogni suo successivo aggiornamento, e dal Codice Nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato, a norma dell'art. 54 del D. Lgs 30.03.2001 n. 165, con D.P.R. 16/4/2013 n. 62.
2. L'Appaltatore, presa visione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022” del Comune di Arese, adottato in conformità alla legge n. 190 del 06.11.2012 e approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 13.02.2020, dovrà adeguarsi rendendo apposite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art 47 del D.P.R. n. 445/2000:
 - a non intrattenere rapporti di servizio, fornitura, professionali in genere con gli amministratori e responsabili del Comune di Arese e loro familiari (coniuge o convivente e parenti/affini entro il secondo grado) durante l'esecuzione del presente contratto e per il biennio successivo al termine dell'esecuzione, ad eccezione dei contratti di fornitura o di servizio conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile;
 - a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001, (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – “pantouflage”) attestando:
 - a) di non aver concluso, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti;
 - b) di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che in tali casi è fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
3. L'inosservanza delle obbligazioni di cui sopra determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

**LA RESPONSABILE DELL'AREA
SOCIO – EDUCATIVA E CULTURALE**

Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

**Dott.ssa Stella Berton
Firmato digitalmente**